



# COMUNE DI MATTIE

## Città Metropolitana di Torino

### ORDINANZA DEL SINDACO N. 7 DEL 01/10/2024

#### DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE PER STAGIONE RACCOLTA CASTAGNE

##### Dato atto che:

- sul territorio del Comune di Mattie è particolarmente diffusa la coltivazione del Castagneto da frutto;
- è in atto un consistente sforzo sia pubblico che privato per la valorizzazione delle coltivazioni locali ritenute di particolare pregio economico ed organolettico;
- in concomitanza del periodo di raccolta delle castagne, la viabilità che si snoda attraversando zone coltivate a castagneto da frutto, ed in particolare quella che:
  - ✓ da Via Bellando e da Via Bellando Superiore raggiunge le zone Montane (Tollie e Prà la Grangia);
  - ✓ dall'incrocio Via Tonda/Via Giordani fino all'incrocio Via Tonda/Via Malenghi (in prossimità del campo sportivo);
  - ✓ che dall'Abitato di Menolzio (Via Menolzio) raggiunge il Rio Scaglione (detta Stradadella Canonica o *Chanonha*);
  - ✓ che dall'abitato di Menolzio raggiunge la località Pontetto (costeggiando il Rio Corrente);
- si trova ad essere temporaneamente interessata da un elevato traffico veicolare e pedonale reso particolarmente gravoso e difficoltoso sia dalle operazioni di raccolta delle castagne che dalle operazioni di carico su veicoli della pregiata produzione agraria, che dal trasporto veicolare e pedonale della stessa che dall'opera di pulizia e rimozione dei ricci edel fogliame dei castagneti dalle sedi viabili;
- oltre all'ordinario transito locale e di quello di chi deve eseguire le operazioni sopradescritte, nel periodo anzidetto, si aggiunge quello di numerosi veicoli di gitanti e di turisti e/o anche, sempre più spesso, di persone che in aperta violazione degli artt. 12, 50 e 52 del vigente regolamento di polizia rurale si recano nella zona per impossessarsi dei frutti;
- tale situazione oltre che a costituire un potenziale pericolo per la circolazione, è tale da minacciare l'incolumità fisica di chi compie le suddette operazioni agrarie, e di costituire minaccia alla pubblica sicurezza per l'instaurarsi di liti tra i proprietari di veicoli e quelli dei fondi che a volte, degenerando, contribuiscono a creare fenomeni di intralcio al traffico;

**Ravvisata** la necessità di tutelare l'esercizio delle attività agrarie salvaguardando nel contempo l'incolumità dei pedoni;

**Ritenuto che** per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse si rende necessario emanare il presente provvedimento;

**Visto** il D.Lgs n. 267/2000 art. 97 c. 4d;

**Visto** il Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con delib. C.C. n. 9 del 15/3/2005);

**Vista** la L.R. 2 novembre 1982, n. 32 e s.m.i.;

### ORDINA

E' fatto divieto a far data dal 01 OTTOBRE e fino al 02 NOVEMBRE 2024, per le finalità di cui in narrativa, a tutti i veicoli motorizzati di transitare dalle ore 7,00 alle ore 18,30 sui seguenti tratti di viabilità:

- ✓ tratto che da Via Bellando (n. civico 22 bis) e da Via Bellando Superiore (n. civico 2/d) raggiunge le zone Montane (Tollie e Prà la Grangia);
- ✓ Strada denominata della Chapuzera ovvero tratto dall'incrocio Via Tonda/Via Giordani fino all'incrocio di detta strada con Via Malenghi (in prossimità del campo sportivo);
- ✓ Strada denominata della Chanonha o Canonica ovvero viabilità che dall'Abitato di Menolzio ( Via Menolzio 31) raggiunge il Rio Scaglione ;
- ✓ Pista che dall'abitato di Menolzio raggiunge la località Pontetto (costeggiando il Rio Corrente) per l'intero percorso;

Dal divieto sono esclusi oltre ai residenti nei tratti di viabilità interessata, i proprietari dei fondi e/o aventi diritto, i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nelle opere idraulico

– forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza, antincendio, nonché i veicoli

utilizzati per servizio pubblico e per l'esercizio della caccia nel rispetto delle norme che regolano la materia.

Per le trasgressioni ai succitati divieti trovano applicazione, fatte salve ulteriori sanzioni di legge in relazione alle specifiche norme eventualmente violate, le sanzioni previste dal codice della Strada.

Restano invariati, confermati ed operanti tutti gli altri divieti in vigore sul territorio comunale, con particolare riferimento:

- ✓ al divieto di compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada (divieto esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere nonché alla piste e strade forestali (art. 11 L.R. 32/82) per tali trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 38, comma 1 lettera f della L.R. 32/82 così come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 29 del 21/06/1984;
- ✓ divieto di ingresso nei fondi altrui di cui all'art. 12 del vigente Regolamento di Polizia Rurale (sanzionato dal codice penale);
- ✓ il divieto di Spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui di cui all'art. 50 del vigente Regolamento di Polizia Rurale (sanzione da € 25,00 ad € 250,00);
- ✓ il divieto di cui all'art. 52 del vigente Regolamento di Polizia Rurale, di impossessarsi senza l'esplicito permesso del proprietario dei frutti caduti dalle piante su strade soggette a pubblico transito, in quanto i frutti caduti dalle piante appartengono al proprietario delle piante (sanzione da € 25,00 ad € 250,00).

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza fino alla scadenza della stessa.

Il Sindaco Marina PITTAU